



COMUNE DI LENDINARA
Provincia di Rovigo

REGOLAMENTO COMUNALE
DI GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI

(art. 21 D. Lgs. 22/97 e succ. mod., art. 62 L.r. 33/85, art. 7 L.R. n. 3/2000)

Allegato alla Deliberazione Consiglio Comunale n° 16 del 25.02.2005

PUBBLICATO IL 04.03.2005 – ESECUTIVO IL 15.03.2005

Art. 1: Campo d'applicazione

Il presente Regolamento ha per oggetto:

le disposizioni atte ad assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti solidi urbani (RSU);

le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;

le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei RSU al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;

le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi (RUP);

l'assimilazione per qualità e quantità dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani ai fini della raccolta e dello smaltimento;

Il presente Regolamento non si applica a tutte le tipologie di rifiuto di cui all'art. 8 del D. Lgs. 22/97 (art. 10 del presente Regolamento), ai rifiuti speciali non assimilati ai sensi del successivo art. 8 ed ai rifiuti pericolosi con esclusione dei RUP.

L'Ente Responsabile di Bacino, costituito con Convenzione stipulata con atto del Notaio Lidio Schiavi di Adria (RO) in data 12.06.1997, rep. N. 69098, è il "**Consorzio per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani nel bacino di Rovigo**" a cui è attribuito il compito di programmare e coordinare la gestione dei r.s.u., nonché le altre attività specificate dal suo statuto.

Il Comune gestisce tali servizi tramite il Gestore del Servizio nelle forme indicate in apposito "contratto di servizio".

Art. 2: Finalità

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei rifiuti pericolosi.

2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare:

senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora;

senza causare inconvenienti da rumori o odori;

senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.

3. La gestione dei rifiuti si conforma ai principi di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario.

4. La finalità del presente regolamento è quella di affermare e rendere operativo il principio della obbligatorietà della raccolta differenziata dei rifiuti, così come previsto nel D.Lgs. n. 22/97, L.R. n. 3/2000 e successive modificazioni e norme integrative.

Art. 3: Prevenzione della produzione di rifiuti

Il Comune adotta nell'ambito delle proprie attribuzioni, iniziative dirette a favorire, in via prioritaria, la prevenzione e la riduzione della produzione e della pericolosità dei rifiuti mediante:

lo sviluppo di tecnologie pulite, in particolare quelle che consentono un maggiore reperimento di risorse naturali;

la promozione di strumenti economici, eco-bilanci, sistemi di ecoaudit, analisi del ciclo di vita dei prodotti, azioni di informazione e di sensibilizzazione dei consumatori;

la determinazione di condizioni di appalto che valorizzano le capacità e le competenze tecniche in materia di prevenzione della produzione di rifiuti;

la promozione di accordi e contratti di programma finalizzati alla prevenzione e alla riduzione della qualità e della pericolosità dei rifiuti.

Art. 4: Recupero dei rifiuti

1. Ai fini di una corretta gestione dei rifiuti il comune favorisce la riduzione dello smaltimento finale dei rifiuti attraverso:

il reimpiego ed il riciclaggio;

le altre forme di recupero per ottenere materia prima dai rifiuti;

l'adozione di misure economiche e la determinazione di condizioni di appalto che prevedano la separazione la raccolta differenziata, l'impiego dei materiali recuperati dai rifiuti al fine di favorire il mercato dei materiali medesimi;

l'utilizzazione dei rifiuti come combustibile o come altro mezzo per produrre energia;

2. Il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero di materia prima debbono essere considerati preferiti rispetto alle altre forme di recupero.

3. Il Comune promuove e stimola accordi e contratti di programma con i soggetti economici interessati al fine di favorire il riutilizzo, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti, con particolare riferimento al reimpiego di materie prime e di prodotti ottenuti dalla raccolta differenziata con la possibilità di stabilire agevolazioni in materia di adempimenti amministrativi nel rispetto delle norme comunitarie e il ricorso a strumenti economici.

4. Il Comune promuoverà, con l'osservanza di criteri di economicità ed efficienza, sistemi tendenti a riciclare, riutilizzare i rifiuti o recuperare da essi materiali od energia, al fine di raggiungere gli obiettivi previsti dal Piano Provinciale dei Rifiuti

Art. 5: Smaltimento dei rifiuti

1. Lo smaltimento dei rifiuti deve essere effettuato in condizioni di sicurezza e costituisce la fase residuale della gestione dei rifiuti.

2. I rifiuti da avviare allo smaltimento finale devono essere il più possibile ridotti potenziando la prevenzione e le attività di riutilizzo, di riciclaggio e di recupero.

3. Lo smaltimento dei rifiuti è attuato con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti di smaltimento, che tenga conto delle tecnologie più perfezionate a disposizione che non comportino costi eccessivi, al fine di:

realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi in ambiti territoriali ottimali;

permettere lo smaltimento dei rifiuti in uno degli impianti appropriati più vicini, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.

Art. 6: Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

rifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che rientra nelle categorie riportate nell'allegato A del D. Lgs 22/97 e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi

rifiuto assimilato ai rifiuti urbani: il rifiuto definito al successivo art. 8 del presente regolamento

produttore: la persona la cui attività ha prodotto rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento o di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;

detentore: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;

gestione: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti compreso il controllo di queste operazioni nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura;

raccolta: l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;

raccolta differenziata: la raccolta idonea a raggruppare i rifiuti urbani in frazioni merceologiche omogenee, compresa la frazione organica umida, destinata al riutilizzo, al riciclaggio ed al recupero di materia prima;

smaltimento: le operazioni previste nell'allegato B del D. Lgs. 22/97;

recupero: le operazioni previste dall'allegato C del D. Lgs. 22/97;

luogo di produzione dei rifiuti: uno o più edifici o stabilimenti o siti infrastrutturali collegati tra loro all'interno di un'area determinata in cui si svolgono le attività di produzione dalle quali originano i rifiuti;

stoccaggio: le attività di smaltimento consistenti nelle operazioni di deposito preliminare di rifiuti di cui al punto D 15 dell'allegato B del D. Lgs. 22/97 nonché le attività di recupero consistenti nelle operazioni di messa in riserva di materiali di cui al punto R 13 dell'allegato C del D Lgs. 22/97;

deposito temporaneo: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti;

bonifica: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;

messa in sicurezza: ogni intervento per il contenimento o isolamento definitivo della fonte inquinante rispetto alle matrici ambientali circostanti;

combustibile da rifiuti: il combustibile ricavato dai rifiuti urbani mediante trattamento finalizzato all'eliminazione delle sostanze pericolose per la combustione ed a garantire un adeguato potere calorico, e che possieda caratteristiche specificate con apposite norme tecniche;

compost da rifiuti: prodotto ottenuto dal compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani nel rispetto di apposite norme tecniche finalizzate a definirne contenuti ed usi compatibili con la tutela ambientale e sanitaria, e, in particolare a definirne i gradi di qualità;

frazione secca del rifiuto: la parte dei rifiuti e rifiuti di imballi costituita da elementi solidi quali carta, cartone, plastica, vetro, acciaio, alluminio, legno, tessuti, etc.

frazione umida: la frazione organica compostabile dei rifiuti urbani quali scarti di cucina, ristorazione, attività ortofrutta, sfalci e potature di giardinaggio;

spazzamento: le operazioni di rimozione di rifiuti giacenti sulle strade;

cernita: le operazioni di selezione di materiali dai rifiuti ai fine del riciclaggio, riutilizzazione o recupero degli stessi;

raccolta a chiamata e/o programma: l'insieme delle operazioni di prelievo di alcuni rifiuti pericolosi o non eseguita periodicamente in luoghi pubblici o privati presso utenti prestabiliti in cui sostano, nel tempo, automezzi appositamente attrezzati;

conferimento: l'insieme delle operazioni di cernita, raggruppamento e consegna effettuata dall'utente prima delle fasi di raccolta dei rifiuti avviati a recupero;

stazioni ecologiche di base: le piazzole attrezzate con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, accessibili in qualsiasi momento;

stazioni ecologiche attrezzate (Ecocentri): le aree attrezzate sia con contenitori idonei al conferimento di alcuni materiali della raccolta differenziata, sia con impianti di base per il primo trattamento di alcuni materiali: esse sono custodite ed accessibili soltanto in orari prestabiliti;

piattaforme ecologiche: gli impianti di stoccaggio e trattamento dei materiali della raccolta differenziata utilizzati dai servizi di raccolta; da tali piattaforme usciranno i materiali per essere avviati al riciclaggio, al recupero energetico ovvero allo stoccaggio definitivo;

rifiuti speciali recuperabili: quelli che, pur restando il loro smaltimento a carico dei produttori, per le loro caratteristiche qualitative possono essere riciclati, ovvero bonificati prima del loro stoccaggio definitivo, congiuntamente alle frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata;

rendimento annuale della raccolta differenziata: la relazione sui risultati ottenuti riportante dati quantitativi, qualitativi economici e per tipologie di materiali;

D. Lgs.22: il Decreto Legislativo 05.02.1997 n.° 22;

Delibera del Comitato: la delibera del 27 luglio 1984 del comitato interministeriale di cui all'art. 5 del Decreto 915/82;

Codice CER: codice catalogo europeo di cui agli allegati al D. Lgs 22/97;

Riutilizzo: utilizzare una cosa che sia già stata utilizzata;

Riciclaggio: sottoporre più volte una sostanza allo stesso ciclo di operazioni;

Recupero: riottenere in forma strutturabile sostanze o materiali utili da prodotti di scarto;

Imballaggio: il prodotto, composto di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere e a proteggere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore all'utilizzatore, e ad assicurare la loro

presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;

Imballaggi per la vendita o imballaggio primario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;

Imballaggio multiplo o imballaggio secondario: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitarne il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal produttore senza alterarne le caratteristiche;

Imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione ed il trasporto di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione ed i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi ed aerei;

Rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio o materiale di imballaggio, rientrante nella definizione di rifiuto di cui all'art. 6, comma 1, lettera a) del D. Lgs. 22/97 esclusi i residui della produzione;

Gestione dei rifiuti di imballaggio: le attività di gestione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) del D. Lgs. 22/97;

Art. 7: Classificazione

I rifiuti sono classificati, secondo l'origine, in rifiuti urbani e rifiuti speciali, e, secondo le caratteristiche di pericolosità, in rifiuti pericolosi e rifiuti non pericolosi.

Fatta salva la classificazione dei rifiuti prevista dall'art. 7 del D.Lgs. 22/97, come riportata di seguito:

1. Sono rifiuti urbani:

- a) I rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione.
- b) I rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi di quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g) del D. Lgs. 22/97.
- c) I rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade.
- d) I rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua.
- e) I rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi ed aree cimiteriali.
- f) I rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e).

2. Sono rifiuti speciali:

- a) i rifiuti da attività agricole ed agro-industriali.
- b) i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo.
- c) i rifiuti da lavorazione industriale.

d) i rifiuti da lavorazioni artigianali.

e) i rifiuti da attività commerciali.

f) i rifiuti da attività di servizio.

g) i rifiuti derivanti dalle attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi.

h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie.

i) i macchinari e le attrezzature deteriorati ed obsoleti.

l) i veicoli a motore, rimorchi e simili fuori uso e loro parti.

3. Sono **rifiuti pericolosi**: I rifiuti non domestici precisati nell'elenco di cui all'allegato D del D. Lgs 22/97, sulla base degli allegati G, H, e I.

Agli effetti dell'applicazione del presente regolamento i rifiuti solidi urbani di produzione domestica ed i rifiuti ad essi assimilati ai sensi del successivo art. 8, sono classificati nelle seguenti categorie:

FORSU: frazione organica dei rifiuti solidi urbani, composta dagli scarti da cucina delle utenze domestiche e dei grandi produttori della ristorazione, e dagli scarti dei mercati ortofrutticoli;

Frazione verde: scarti della manutenzione del verde pubblico e privato (sfalci d'erba, ramaglie, foglie)

RUR: Rifiuto urbano residuo, definito anche secco non riciclabile, composto dal rifiuto urbano che residua dalle operazioni di cernita e raggruppamento dei rifiuti in frazioni merceologiche omogenee.

Frazione secca riciclabile: Rifiuto urbano derivante dalla pratica della raccolta differenziata e composto da:

residui di carta e cartone di produzione domestica e di produttori commerciali e terziari assimilati per quantità ai rifiuti urbani.

contenitori in vetro, plastica e metallo provenienti dalle utenze domestiche e dai luoghi di maggior produzione come scarto, assimilati per quantità ai rifiuti urbani.

ogni altro residuo recuperabile per il cui recupero esistano opportunità di mercato attive almeno in ambito regionale.

RUP: rifiuti urbani pericolosi provenienti dalle utenze domestiche, quali pile, farmaci, contenitori marchiati "T" e/o "F", tubi al neon, batterie esauste per autotrazione sostituite dai privati, oli esausti vegetali e minerali.

Rifiuti ingombranti: beni d'arredamento di impiego domestico, provenienti da insediamenti civili ed aventi volumetria tale da non consentire il loro conferimento all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti urbani (mobili, reti, materassi, damigiane ecc.).

RAEE: Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche, definiti anche **Beni durevoli**, e composti da: frigoriferi, surgelatori, congelatori, televisori, computer, lavatrici, lavastoviglie e condizionatori d'aria (art. 44 D.lgs. 22/97).

RIFIUTI INERTI di provenienza domestica: i rifiuti derivanti dalla demolizione/ristrutturazione di elementi in calcestruzzo o ceramica (sanitari, WC, ecc.) che provengano esclusivamente da superfici domestiche.

L'Amministrazione Comunale provvede alla gestione del servizio di smaltimento RSU nelle forme previste agli artt. 112 - 113 del D. Lgs. 267/2000. La copertura del costo avviene mediante tariffa rifiuti dovuta dai soggetti passivi nelle forme stabilite da apposito Regolamento.

Art. 8: Assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani

L'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani sarà effettuata con autonomo provvedimento in conformità dei criteri che verranno in seguito emanati dallo Stato ai sensi dell'art. 18 comma 2° lettera D) del D.Lgs 22/97. In via transitoria, nelle more della fissazione dei criteri quali-quantitativi per l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi agli urbani di cui alle disposizioni contenute al punto precedente, ai fini della raccolta e smaltimento si intendono per rifiuti speciali assimilati agli urbani quelli elencati al n. 1, punto 1.1.1. lettera a) della deliberazione del 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale di seguito elencati:

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI

Qualità
Imballaggi in genere (Carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili)
Contenitori vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili
Sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica o cellophan;
Accoppiati quali carta plastificata, carta metallizzata, adesiva, catramata, fogli di carta metallizzata e simili;
Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
Paglia e prodotti di paglia;
Scarti di legno e trucioli provenienti da falegnameria e carpenteria
Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile
Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
Feltri e tessuti non tessuti
Pelli e similpelle
Gomma e caucciù e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni
Resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
Rifiuti ingombranti;
Imbottiture, isolanti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi elastici, minerali e sintetici;
Moquettes, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
Materiali vari in pannelli, di legno, gesso, plastica e simili;

Frammenti e manufatti di stucco e gesso essiccati;
Manufatti di ferro tipo paglietta, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
Nastri adesivi; Cavi e materiale elettrico in genere;
Scarti alimentari in genere;
Scarti vegetali in genere;
Accessori per l'informatica;

Rimane tuttavia a carico dei titolari delle attività industriali, artigianali, commerciali e di servizio, la responsabilità della gestione di quei rifiuti che, per caratteristiche quali – quantitative, non possono essere assimilati ai rifiuti urbani.

Il gestore del servizio, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali assimilati agli urbani.

Le attività che producono rifiuti speciali possono, ai sensi dell'art. 10 comma 2° lettera c) del D.Lgs 22/97 conferire tali rifiuti al pubblico servizio di raccolta tramite apposita convenzione.

Art. 9: Destinazione dei rifiuti

L'Amministrazione comunale assicura l'avvio dei flussi di rifiuti, selezionati in fase di raccolta, ai terminali di trattamento maggiormente idonei per massimizzarne il recupero e minimizzarne l'impatto sull'ambiente.

I rifiuti, in relazione alla classificazione di cui ai precedenti artt. 7 e 8, avranno la seguente destinazione finale:

FORSU	Impianto di compostaggio
Frazione Verde	Impianto di compostaggio
RUR	Impianto di preselezione d'igienizzazione e adeguamento volumetrico di Bacino (Loc. Sarzano)
Frazione secca riciclabile	Impianti di riciclaggio
RUP	smaltimento controllato a termini di legge
Rifiuti ingombranti	Impianto di preselezione d'igienizzazione e adeguamento volumetrico di Bacino (Loc. Sarzano)
RAEE	Impianti di riciclaggio

I rifiuti speciali non assimilati ai sensi del presente Regolamento ed i rifiuti speciali pericolosi devono essere smaltiti, a norma di legge, a cura dei produttori degli stessi, privilegiando le possibili forme di recupero.

Art. 10: Esclusioni

Sono esclusi dal campo di applicazione del D. Lgs. 22/97 e dal presente regolamento gli effluenti gassosi emessi nell'atmosfera, nonché in quanto disciplinati da specifiche disposizioni di legge, quanto elencato all'art. 8 del decreto stesso, che si riporta:

a) i rifiuti radioattivi;

b) i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;

c) le carogne ed i seguenti rifiuti agricoli: materie fecali ed altre sostanze naturali non pericolose utilizzate nell'attività agricola ed in particolare i materiali litoidi o vegetali riutilizzati nelle normali pratiche agricole e di conduzione dei fondi rustici e le terre da coltivazione provenienti dalla pulizia dei prodotti vegetali eduli;

c bis) I residui e le eccedenze derivanti dalle preparazioni nelle cucine di qualsiasi tipo di cibi solidi, cotti e crudi, non entrati nel circuito distributivo di somministrazione, destinati alle strutture di ricovero di animali di affezione di cui alla legge 14 agosto 1991 n. 281 e successive modificazioni nel rispetto della vigente normativa.

d) (abrogata)

e) le acque di scarico, esclusi i rifiuti allo stato liquido;

f) i materiali esplosivi in disuso.

f-bis) le terre e le rocce da scavo destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche con concentrazione di inquinanti superiore ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti;

f-ter) i materiali vegetali non contaminati da inquinanti in misura superiore ai limiti stabiliti dal decreto del Ministro dell'ambiente 25 ottobre 1999, n. 471, provenienti da alvei di scolo ed irrigui, utilizzabili tal quale come prodotto.

f-quater) il coke da petrolio utilizzato come combustibile per uso produttivo

1-bis. Non sono in ogni caso assimilabili ai rifiuti urbani i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI

Art. 11: Modalità di conferimento e raccolta

La gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati al recupero o allo smaltimento è di competenza del Comune, che la esercita nel rispetto dell'art. 23 del D.lgs 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni, perseguendo modalità e soluzioni atte ad assicurare quanto più possibile il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero.

Nel Comune sono istituiti flussi di raccolta differenziati degli RSU. Il sistema di raccolta mira ad essere il più possibile capillare, finalizzato alla responsabilizzazione dei cittadini sin dall'atto del conferimento.

Il conferimento dei rifiuti urbani ed assimilati, deve avvenire esclusivamente attraverso l'utilizzo dei contenitori appositamente predisposti.

Il gestore, allo scopo di favorire, ove possibile, procedure di conferimento differenziato rivolte al recupero-riciclaggio di materiale e/o energia, potrà definire modalità diverse di raccolta dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani.

È vietato conferire rifiuti in condizioni e con modalità diverse da quelle indicate nel presente articolo o nelle eventuali ordinanze sindacali di attuazione.

Art. 12: Norme relative ai contenitori

Il posizionamento dei contenitori stradali per la raccolta di RUP è effettuato dall'ente gestore in accordo e coordinamento con l'ufficio tecnico del Comune. A cura del gestore devono essere installate le protezioni di ancoraggio e di fermo dei contenitori quando necessarie.

Il posizionamento dei contenitori per le raccolte dei RUP deve avvenire possibilmente fuori della carreggiata in modo e comunque in maniera da non arrecare pericolo o intralcio alla circolazione dei mezzi e delle persone.

La collocazione dei contenitori deve consentire le operazioni di svuotamento, movimentazione e lavaggio degli stessi, e non deve creare intralci alla circolazione veicolare e pedonale. Al fine di consentire tali operazioni da parte dei mezzi del gestore, gli spazi immediatamente adiacenti ai contenitori dovranno essere lasciati liberi dall'utenza automobilistica.

I contenitori devono essere idonei a proteggere i rifiuti dagli agenti atmosferici e dagli animali e ad impedire esalazioni moleste.

Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che le condizioni oggettive dei luoghi lo permettano, deve essere mantenuta una distanza di 3 metri in orizzontale rispetto a finestre ubicate a piano terra o in seminterrati, ed ad ingressi di attività commerciali quali bar, pasticcerie, alimentari, supermercati, farmacie, tavole calde, paninoteche e ristoranti.

In caso di interventi di risistemazione viaria, di progetti di nuove strutture urbanistiche o di sostanziali ristrutturazioni, di iniziativa pubblica o privata, nell'ambito delle opere di urbanizzazione primaria, devono essere previsti gli spazi per i contenitori per RUP, sulla base di standards proposti dal gestore del servizio in funzione dei parametri relativi alla densità edilizia, al numero degli utenti e alla destinazione degli insediamenti da servire.

È vietato ribaltare o danneggiare i contenitori, eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Art. 13: Modalità e frequenza della raccolta

Le modalità di effettuazione del servizio sono stabilite dal gestore mediante suddivisione del perimetro di raccolta in zone operative omogenee, con orari di servizio che possono essere antimeridiani, pomeridiani, notturni, in accordo con l'Amministrazione Comunale, e con l'impiego di idonee attrezzature per lo svuotamento dei contenitori ed il trasferimento dei rifiuti ad impianti di recupero o smaltimento.

La frequenza delle raccolte e le relative modalità di svolgimento del servizio sono demandate al

programma operativo specificato nel Contratto di gestione della nettezza urbana, adottato dal gestore e dall'Amministrazione Comunale, a cui dovrà farsi riferimento.

Art. 14: Divieto di accesso alle proprietà private

1. E' fatto divieto al personale addetto al servizio di accedere, per il ritiro dei rifiuti, nelle proprietà e/o aree private.
2. In casi particolari, ma solo nell'interesse del servizio, i rifiuti possono essere raccolti anche all'interno della proprietà e/o area privata a condizione che l'utente abbia sottoscritto apposita e specifica autorizzazione per garantire l'accesso.

Art. 15: Trasporto e Pesatura

Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi autorizzati in stato di conservazione o manutenzione tale da assicurare il rispetto delle esigenze igienico- sanitarie e ambientali.

I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (ammesse dall'ordinamento giuridico) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).

Il rifiuto conferito all'impianto di recupero o smaltimento viene pesato e registrato all'atto del conferimento per la tenuta dell'apposito registro.

Art. 16: Modalità di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani

La fase finale di recupero o smaltimento dei rifiuti conferiti all'ordinario servizio di raccolta avviene a cura del gestore presso gli impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 17: Stazioni di trasferimento- trasbordo

Nel caso in cui siano adibiti al trasporto dei rifiuti automezzi di modeste dimensioni tali da non dare convenienza al trasporto al più vicino centro di smaltimento, in relazione soprattutto alla distanza di quest'ultimo, il Gestore del Servizio propone all'Amministrazione Comunale l'utilizzo di uno o più siti, pubblici o privati, nei quali posizionare le stazioni di trasferimento, tenendo ferme tutte le precauzioni necessarie a non produrre cattivi odori o rumori nell'attività.

GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED ASSIMILATI

Art. 18: Modalità di svolgimento della raccolta differenziata

L'Amministrazione Comunale, in accordo con il gestore del servizio, ridefinisce annualmente le categorie di prodotti da sottoporre a raccolta differenziata per il recupero di materiali e di energia.

Al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi, nonché per il raggiungimento degli obiettivi previsti nel Piano Provinciale dei Rifiuti, deve essere attuata la raccolta differenziata dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

La gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo i criteri e le garanzie di cui all'art. 39 del D.L.vo n° 22/97.

In relazione alle diverse classi merceologiche ed alla conformazione del territorio, la raccolta differenziata è attivata principalmente mediante le seguenti modalità, secondo quanto previsto dalle linee guida emanate dalla Civica Amministrazione ed al relativo piano attuativo predisposto dal Gestore del Servizio, in particolare:

raccolta porta a porta della FORSU, frazione verde, RUR, frazione secca riciclabile, ingombranti e beni durevoli;

raccolta tramite contenitori diffusi sul territorio dei RUP;

ecocentro limitatamente ai rifiuti riportati nell'autorizzazione dell'area attrezzata.

Il conferimento dei materiali della raccolta differenziata dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, tempi e norme di comportamento richiamate nel presente regolamento e/o nella tabella apposta nella stazione ecologica attrezzata (Ecocentro).

Il gestore definisce le modalità di esecuzione del servizio di raccolta differenziata, favorendo quelle tecniche che permettono di incrementare le rese di recupero dei materiali e contenere i costi di gestione.

Nelle aree interessate dal servizio è obbligatorio avvalersi delle strutture predisposte per la raccolta differenziata, delle iniziative attivate ed autorizzate comunque finalizzate al recupero-riciclaggio. Pertanto, per i rifiuti per i quali sia stata istituita la raccolta differenziata, è vietato il conferimento nei contenitori non predisposti.

Il gestore può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento, e di ridurre la quantità dei rifiuti da avviare a discarica o all'incenerimento.

Tutte le modifiche alle suddette modalità di raccolta che si dovessero apportare per innovazione tecnologica o potenziamento del servizio, saranno tempestivamente e diffusamente comunicate all'utenza interessata, che rimane obbligata a rispettare tutte le norme previste dal presente regolamento.

Art. 19: Conferimento ai fini della raccolta differenziata di materiali destinati al recupero

Sono raccolti in modo differenziato e secondo le indicazioni contenute negli articoli successivi, le seguenti frazioni di rifiuti:

A) Rifiuti urbani

a1) FORSU (umido)

a2) Frazione verde

a3) Frazione secca riciclabile

a4) ingombranti e beni durevoli per uso domestico

Tutti i materiali recuperabili separatamente non potranno più essere conferiti nei contenitori destinati alla raccolta RUR (secco non riciclabile).

Le frazioni di rifiuti per cui è istituito apposito servizio di raccolta differenziata per il recupero di materiale ed energia devono essere conferite con le modalità previste dal gestore del servizio come di seguito specificato:

L'utente deve provvedere alla preventiva selezione del materiale alla fonte ed al successivo conferimento nell'apposito contenitore in base alle frazioni a cui esso è destinato;

E' vietato introdurre materiale non conforme alla tipologia del rifiuto oggetto della raccolta differenziata alla quale il contenitore è destinato;

Ridurre volumetricamente e compattare, per quanto possibile i rifiuti in cartone, plastica, lattine, ecc.;

Per tutte le frazioni provenienti da raccolta differenziata non è consentito lo smaltimento, ma deve esserne garantito il recupero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni ANCI-CONAI o da altre Convenzioni.

Art. 20: Conferimento carta, vetro, plastica, lattine e FORSU

vetro, plastica, lattine:

1. I rifiuti quali vetro, plastica e lattine devono essere conferiti direttamente (senza essere preventivamente chiusi in sacchetti) in un apposito contenitore di colore verde da lt. 70 fornito dal gestore del servizio.

2. Previo accordi con l'amministrazione comunale possono essere sistemati dei contenitori da lt. 240, a cura del gestore del servizio, all'interno oppure all'esterno di scuole, uffici pubblici, presso supermercati, centri direzionali, ristoranti, stazioni e in genere in luoghi in cui si producono i rifiuti in questione in quantità ragguardevole.

3. I rifiuti devono essere, a cura dell'utenza, depurati da sostanze marcescibili al fine di evitare la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.

4. La raccolta avviene nei giorni e con la frequenza indicata nell'apposito calendario distribuito a tutte le utenze.

5. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente a cura dell'utenza.

Carta e cartone:

1. I rifiuti quali carta, cartone devono essere conferiti direttamente (senza essere preventivamente chiusi in sacchetti) al servizio di gestione rifiuti utilizzando, quando disponibile, uno scatolone in cartone oppure avendo cura di piegare e legare il rifiuto con lo spago non sintetico.
2. Il materiale, non deve contenere impurità quali nylon o polistirolo.

FORSU

1. La frazione organica dei rifiuti solidi urbani deve essere conferita, dopo essere stata preventivamente chiusa in sacchetti biodegradabili, in un apposito contenitore di colore marrone da lt. 25 fornito dal gestore del servizio in abbinato ad un contenitore di colore marrone (sottolavello) da lt. 7.
2. Il servizio di raccolta della FORSU viene effettuato dal gestore del servizio, con il metodo porta a porta, nei giorni e con la frequenza indicata nell'apposito calendario distribuito a tutte le utenze.
3. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente a cura dell'utenza

Art. 21: Modalità di conferimento dei rifiuti ingombranti e beni durevoli

I rifiuti ingombranti e i beni durevoli, come qualsiasi altro tipo di rifiuto, non possono essere abbandonati sul suolo, sul marciapiede, sulla sede stradale e pertinenze ed ai lati dei contenitori non adibiti allo scopo, fatto salvo il caso in cui l'utenza provveda a prenotare il ritiro a domicilio del rifiuto e depositi preliminarmente il medesimo, all'esterno della recinzione di proprietà, in attesa del ritiro a cura del gestore del servizio.

Il conferimento di queste tipologie di rifiuti può avvenire secondo distinte modalità:

I beni durevoli per uso domestico che hanno esaurito la loro durata operativa devono essere consegnati ad un rivenditore contestualmente all'acquisto di un bene durevole di tipologia equivalente;

I rifiuti ingombranti e i beni durevoli possono essere conferiti presso l'Ecocentro a cura del detentore, negli orari di apertura del centro previsti;

I rifiuti ingombranti e i beni durevoli possono essere raccolti porta a porta previa prenotazione telefonica dal gestore del servizio;

Nel caso della raccolta a domicilio, il gestore del servizio dovrà essere informato telefonicamente dall'utente del tipo di rifiuto, del quantitativo da ritirare e del luogo nel quale viene posto. I materiali dovranno essere posizionati in luogo facilmente accessibile comunque all'esterno della proprietà. Nel caso in cui non ci fosse la possibilità di posizionarli all'esterno della proprietà, i materiali devono essere posti ai lati del piano stradale, senza comunque che costituiscano pericolo o intralcio alla circolazione, nel giorno e orario programmato col gestore del servizio che provvederà a ritirarli.

Art. 22: Modalità di conferimento dei rifiuti urbani pericolosi (RUP)

I rifiuti urbani pericolosi di provenienza domestica, come definiti all'art. 7 del presente regolamento, sono oggetto di separato conferimento, secondo le seguenti modalità:

Le **pile** e le **batterie esauste** devono essere conferite presso un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove batterie e pile e/o negli specifici raccoglitori stradali (per le pile) e presso l'Ecocentro (per le batterie esauste) se istituito apposito servizio di raccolta.

I farmaci e medicinali scaduti non più utilizzati devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi raccoglitori stradali, e/o presso Farmacie e Distretti Sanitari o presso l'Ecocentro, se istituito apposito servizio di raccolta

Prodotti e relativi contenitori etichettati con il simbolo **“T” e/o “F” rifiuti pericolosi urbani** devono essere conferiti dagli stessi utenti negli appositi contenitori stradali e/o presso l'Ecocentro, se istituito apposito servizio di raccolta.

Gli **oli esausti, vegetali e minerali**, vengono conferiti presso l'Ecocentro se di provenienza da utenza domestica. Le utenze Non Domestiche dovranno provvedere a propria cura e spese, tramite ditta specializzata, alla raccolta e smaltimento di tali tipologie di rifiuto.

I **toner esauriti** degli apparecchi fotocopiatori e le **cartucce esaurite** di qualunque tipo di stampante, di provenienza domestica, vengono conferiti presso l'Ecocentro, qualora sia istituito apposito servizio, mentre analoghi rifiuti prodotti in grandi quantità, dalle utenze non domestiche, potranno essere ritirati con il metodo porta a porta, previa adesione all'apposita convenzione siglata dal Consorzio RSU e una ditta di recupero.

E' assolutamente vietato abbandonare i rifiuti pericolosi dentro od attorno i contenitori stradali; le conseguenze a carico dei contravventori sono di tipo penale.

Art. 23: Rifiuti urbani indifferenziati :

Proveniente da luoghi adibiti a civile abitazione:

1. I servizi di raccolta rifiuti urbani indifferenziati prodotti nei luoghi adibiti a civile abitazione, vengono effettuati dal gestore del servizio con il metodo porta a porta nei giorni e con la frequenza indicata nell'apposito calendario distribuito a tutte le utenze.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere conferiti, dopo essere stati preventivamente chiusi in sacchetti, in un apposito contenitore di colore giallo da lt. 70 fornito dal gestore del servizio.
3. I contenitori devono essere lavati e disinfettati periodicamente a cura dell'utenza

Proveniente dalle strade

1. I servizi di raccolta, spazzamento dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza stradale vengono effettuati dal gestore del servizio entro il perimetro definito da specifico allegato alla convenzione con il Comune.

2. La determinazione del perimetro viene normalmente effettuata in modo da comprendere esclusivamente:

Le strade e piazze classificabili comunali ai sensi del D. Lgs. 30/04/1992 (N.C.D.S.);

I tratti urbani di strade statali e provinciali (sia i tratti giuridicamente tali, sia i lati edificati su entrambi i lati);

3. Il servizio di raccolta e di trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati di provenienza stradale è organizzato attraverso l'installazione di idonei cestini stradali e mediante lo spazzamento del suolo pubblico e di quello soggetto a servitù di pubblico transito o di uso pubblico, nei centri abitati, nelle frazioni e nei nuclei urbani perimetrali all'interno delle zone in cui è prevista la raccolta obbligatoria dei rifiuti di seguito elencate:

Le strade classificate comunali e i tratti urbani delle strade provinciali, regionali e statali.

Le piazze.

I marciapiedi.

Le aiuole spartitraffico e le aree di corredo alle strade, ivi comprese le scarpate.

I percorsi comunali anche coperti, e comunque, qualsiasi spazio pubblico, destinato o aperto al pubblico, ivi compreso l'interno delle tettoie di attesa degli autobus.

Le aiuole, i giardini e le aree verdi, ad esclusione dei parchi urbani qualora dotati di servizio proprio di nettezza urbana.

Art. 24: Modalità di espletamento del servizio

1. All'interno delle zone indicate nell'articolo precedente, la pulizia del suolo deve essere eseguita in modo da asportare e tenere sgombro da detriti, rifiuti, foglie, polvere, rottami e simili.

2. La pulizia delle superfici di cui al comma precedente è effettuata manualmente e/o tramite automezzi attrezzati.

3. Nell'effettuare lo spazzamento delle superfici, gli operatori devono usare tutti gli accorgimenti per evitare di sollevare polvere e evitare che vengano ostruiti con detriti i fori delle caditoie stradali.

4. I mezzi meccanici utilizzati devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore, in modo da scongiurare fenomeni di inquinamento acustico degli spazi urbani.

5. Le operazioni di spazzatura nelle varie zone devono essere svolte in orari diversamente articolati per le varie zone, in ragione delle loro diverse peculiarità.

6. Il comune attiverà ordinanze per l'istituzione di divieti di accesso o di sosta a cadenza periodica per incrementare la meccanizzazione dei servizi di pulizia stradale.

Art. 25: Cestini stradali

1. Nelle zone in cui è istituito il servizio di spazzamento, il Comune provvede alla installazione, alla manutenzione e alla sostituzione dei cestini stradali per carta o prodotti similari.

2. I cestini stradali vengono svuotati dagli operatori addetti allo spazzamento stradale con periodicità stabilita per ciascuna zona interessata.
3. E' vietato conferire nei cestini stradali o in prossimità di essi i rifiuti urbani domestici oggetto della raccolta differenziata.

Art. 26: Pulizia dei fabbricati e delle aree private

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari che devono inoltre conservarli costantemente liberi da materiale di scarto abbandonati anche da terzi.
2. a tale scopo essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere ritenute idonee dalle competenti autorità, onde evitare l'inquinamento o l'impaludamento curandone con diligenza la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.
3. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo di rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentito il servizio di igiene pubblica e l'A.R.P.A.V. competente emana ordinanza in danno ai soggetti interessati, disponendo affinché il servizio pubblico esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Art. 27: Pulizia dei terreni non edificati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità di terreni non edificati, qualunque siano l'uso e la destinazione dei terreni stessi, devono costantemente conservarli liberi da materiale di scarto anche se abbandonato da terzi.
2. A tale scopo, essi devono porre in essere le necessarie recinzioni, canali di scolo o altre opere idonee ad evitare inquinamento dei terreni, curandone con diligenza la manutenzione.

Art. 28: Pulizia dei mercati

1. I concessionari ed occupanti di posti di vendita nei mercati all'ingrosso o al dettaglio, coperti o scoperti, in qualsiasi area pubblica e di uso pubblico, devono mantenere pulito il suolo al di sotto ed attorno ai rispettivi banchi, raccogliendo i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività dopo averli ridotti al minimo e conferiti in appositi contenitori predisposti e gestiti dal servizio di raccolta o in idonei contenitori per rifiuti e comunque secondo modalità stabilite dal Gestore del Servizio.

Art. 29: Aree occupate da pubblici esercizi

1. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di concessioni di aree pubbliche o di uso pubblico,

quali i caffè, gli alberghi, le trattorie, i ristoranti e simili, devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata, installando anche adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte dell'apposito servizio.

2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti solidi urbani.

3. All'orario di chiusura l'area in dotazione deve risultare perfettamente pulita.

4. I gestori di esercizi pubblici che, non occupando suolo pubblico, o di uso pubblico con mobili, impianti e strutture, lo impiegano di fatto come spazio di attesa o di consumazione per i clienti di passaggio, sono tenuti alla pulizia quotidiana, con le stesse modalità, del marciapiede antistante per un'ampiezza corrispondente al fronte del locale in cui viene esercitata l'attività.

Art. 30: Aree adibite a luna-park, circhi, spettacoli viaggianti e manifestazioni pubbliche

Le aree occupate da spettacoli viaggianti, luna-park e circhi devono essere mantenute pulite durante l'uso e lasciate pulite dagli occupanti. I rifiuti prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

Gli Enti pubblici, le associazioni, i circoli, i partiti, qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendono organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, ecc..... o manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc..... su strade, piazze ed aree pubbliche anche senza finalità di lucro, sono tenuti a richiedere le necessarie autorizzazioni agli uffici comunali preposti, allegando il programma delle iniziative ed indicando le aree che si intendono effettivamente occupare, ed a provvedere con il coordinamento e con le indicazioni del Gestore del Servizio, direttamente alla pulizia delle aree, piazze o strade durante e dopo l'uso. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

Art. 31: Carico e scarico di merci e materiali

1. Chi effettua operazioni di carico, scarico e trasporto di merci e di materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area e della superficie medesima.

2. Qualora dette operazioni avvengano per fasi o in tempi diversi, la pulizia deve essere effettuata al termine di ogni fase.

3. In caso di inosservanza, la pulizia è effettuata direttamente dal gestore del servizio, fatti salvi la rivalsa della spesa sostenuta nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento contravvenzionale ai sensi di legge e di regolamento.

Art. 32: Asporto degli scarichi abusivi

1. Ove avvengano scarichi abusivi di rifiuti in aree pubbliche o di uso pubblico, il Comune

accerterà, tramite il comando di Polizia Municipale, l'identità del responsabile il quale sarà tenuto, ferme restando le sanzioni previste dalla legislazione vigente, a raccogliere i rifiuti e a smaltirli nei modi previsti dal presente regolamento.

2. In caso di inadempienza il Sindaco, allorché sussistano gravi motivi di carattere igienico, sanitario o ambientale, dispone con ordinanza in danno ai soggetti interessati, previa fissazione di un termine perché questi provvedano alla rimozione di detti rifiuti; trascorso inutilmente tale termine o in alternativa all'ordinanza il servizio pubblico eseguirà con urgenza i lavori di pulizia e di riassetto necessari, a spese di tali soggetti, direttamente o mediante impresa privata.

Art. 33: Carogne di animali

Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene, in quanto esclusi dalla disciplina del D.L.vo 22/97.

Art. 34: Osservanza di altre disposizioni e dei regolamenti comunali

Secondo quanto previsto dall'Ordinanza Sindacale n° 14/2002 UTA del 22.11.2002 prot. n° 17.355, le persone, siano esse proprietari o detentori, che conducono cani o altri animali per le strade o le aree pubbliche o di uso pubblico, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino (con feci), i marciapiedi ed i percorsi pedonali in genere, ivi comprese le banchine stradali. E' fatto obbligo ai conduttori degli animali di cui sopra dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure degli animali stessi e pulire il suolo pubblico qualora venga imbrattato.

Gli escrementi e i rifiuti devono essere raccolti in un sacchetto o altro idoneo contenitore e depositati nei cestini stradali adibiti alla raccolta dei rifiuti solidi urbani indifferenziati stradali.

Art. 35: Aree di sosta temporanea ed ad uso speciale

1. Le aree assegnate alla sosta temporanea e ad uso speciale saranno dotate degli appositi contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani. Tali aree devono essere mantenute pulite dai fruitori, i quali sono tenuti a rispettare le norme generali del presente regolamento e quelle specificatamente emanate con apposita ordinanza sindacale, per regolare questo servizio di gestione dei rifiuti.

2. Tutti gli oneri derivanti dagli interventi straordinari richiesti al gestore dal servizio pubblico relativi allo smaltimento dei rifiuti e pulizia di tali aree sono a carico dei soggetti richiedenti responsabili della gestione delle attività svolte nelle zone suddette.

Art. 36: Rifiuti sanitari

Ai rifiuti prodotti negli Ospedali, negli Istituti di cura pubblici e privati, Case di Riposo, Distretti sanitari, Ambulatori, Studi medici, ecc., che siano assimilabili per qualità a quelli urbani, si applicano le disposizioni relative ai rifiuti urbani del presente regolamento.

Occorre fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254 recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179.

Ai fini della riduzione del quantitativo dei rifiuti sanitari da avviare allo smaltimento, deve esserne favorito il recupero anche attraverso la raccolta differenziata, così come previsto dall'art. 1 comma 3 lettera b) del Decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003 n. 254.

Art. 37: Veicoli a motore, rimorchi e simili

In ottemperanza ai disposti dell'art. 46 del D.L.vo n° 22/97:

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio che intenda procedere alla demolizione dello stesso deve consegnarlo ad un centro di raccolta, autorizzato ai sensi degli artt. 27 e 28 del succitato decreto, per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione; tali centri di raccolta devono ricevere anche i rifiuti costituiti da parti di veicoli a motore;

Il proprietario di un veicolo a motore o di un rimorchio destinato alla demolizione può altresì consegnarlo ai concessionari o alle succursali delle case costruttrici, che ne cureranno la successiva consegna ai centri di cui al precedente punto, qualora intenda cedere il predetto veicolo per acquistarne un altro;

I centri di raccolta possono essere gestiti dal Comune o da imprese private regolarmente autorizzate a norma di legge;

E' vietato abbandonare relitti di veicoli, rimorchi e simili fuori uso o parti di essi sul suolo pubblico, privato adibito ad uso pubblico o su aree private;

I veicoli abbandonati, con targa e senza targa, dopo gli accertamenti del caso, dovranno essere rimossi con le modalità di cui al decreto Ministero Interno n° 460 del 22.10.1999, attuativo dell'art. 46 del D.L.vo 22/1997.

Art. 38: Rifiuti speciali

1. Disposizioni di carattere generale.

I produttori di **rifiuti speciali** (con esclusione di quelli assimilati di cui all'art. 8 del presente regolamento), nonché dei rifiuti pericolosi sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli dei rifiuti urbani e speciali non pericolosi assimilati di cui al predetto art. 8 e a provvedere ad un loro adeguato smaltimento in osservanza delle norme specifiche contenute nel D. Lgs. 22/97, nonché alle disposizioni statali, regionali e provinciali e del presente regolamento.

2. **I rifiuti speciali non pericolosi assimilati** ai sensi dell'art. 8 del presente Regolamento, soggetti a raccolta differenziata, provenienti da lavorazioni industriali, artigianali, commerciali e di servizio, possono essere conferiti presso l'Ecocentro, previa autorizzazione comunale, da rinnovare annualmente.

3. E' fermo l'obbligo del produttore dei rifiuti speciali non assimilati, di provvedere a sue spese allo smaltimento.

Art. 39: Rifiuti cimiteriali

Definizione:

1. Art. 7 lettera f) D.lgs. 22/97: Sono rifiuti urbani i rifiuti cimiteriali provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da aree ed attività cimiteriali diversi da quelli di cui alle lettere b), c), e).

2. Per la disciplina dei rifiuti da esumazione ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriali si vedano gli art. 12 e 13 del D.P.R. n. 254/2003, recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della Legge 31 luglio 2002 n. 179

Art. 40: Rifiuti inerti (non pericolosi)

I rifiuti inerti, di natura domestica, provenienti da piccoli interventi di demolizioni o costruzioni, non contaminati da residui amiantosi, e prodotti in modeste quantità, comunque non superiori 0,5 metri cubi / settimana, possono essere conferiti gratuitamente negli appositi cassoni di stoccaggio, collocati presso l'Ecocentro, previa acquisizione di apposita autorizzazione presso l'Ufficio comunale competente.

Chi effettua attività relative alla costruzione, al rifacimento, al restauro o alla ristrutturazione di fabbricati in genere, è tenuto a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultino compromesse da tale attività, con sversamento di rifiuti, ed in ogni caso a non abbandonarvi residui di alcun genere.

I rifiuti inerti provenienti da attività professionali di imprese di costruzioni e/o di manutenzioni edili e/o di qualsiasi altro tipo di impresa i cui rifiuti inerti costituiscano il prodotto finale della propria attività produttiva, sono assoggettati alla normativa dei rifiuti speciali, escludendone l'assimilabilità agli urbani.

Sono considerati rifiuti speciali inerti quelli indicati nell'art. 7, comma 3 lettera b) del D. Lgs. 22/97, nel comma 1 del paragrafo 4.3.2.1 della citata delibera 27/07/1984 del C.I., vale a dire:

I materiali provenienti dalle attività di demolizione, costruzione nonché i rifiuti pericolosi che derivano dalle attività di scavo;

gli sfridi di materiale da costruzione;

i materiali ceramici cotti;

i vetri di tutti i tipi;

le rocce e i materiali litoidi da costruzione;

Chiunque intenda avviare un'attività per la costruzione di nuovi edifici o eventuali ristrutturazioni, nel caso di riutilizzo degli inerti nell'ambito dello stesso cantiere, dovrà effettuare la comunicazione e ottenere il nulla-osta/autorizzazione da parte dell'Ente competente.

I soggetti che hanno intenzione di utilizzare terreno e rocce da scavo devono attenersi alle disposizioni vigenti in materia riportate nella Delibera Giunta Regione Veneto 23 aprile 2004 n. 1126.

I rifiuti inerti di provenienza domestica non devono essere inseriti nei normali contenitori destinati alla pratica della raccolta differenziata dei rifiuti.

Art. 41: Ramaglie e sfalci provenienti da giardini privati

Chiunque produca, a seguito della potatura di alberi e sfalcio di erbe del proprio giardino, ramaglie e sfalci deve consegnare tali rifiuti agli specifici servizi di raccolta differenziata attivati porta a porta dal Comune nel rispetto delle date indicate nel calendario delle raccolte. Per tale raccolta il Comune mette a disposizione sacchi idonei trasparenti e/o contenitori autorizzati.

I rifiuti di cui al punto 1, purché non inquinati da altre sostanze, devono essere avviati ad impianti di compostaggio.

Qualora il quantitativo prodotto sia di un certo livello, chi lo produce contatterà il Comune che provvederà attraverso il gestore del servizio alla raccolta porta a porta delle ramaglie. L'utente dovrà specificare generalità, indirizzo e numero di telefono per concordare il momento della raccolta. Il servizio specifico svolto per soddisfare la richiesta della utenza domestica sarà un servizio a pagamento la cui spesa sarà quella fissata dalla ditta che per il Comune svolge tale servizio. E' sempre possibile conferire tali rifiuti presso l' Ecocentro con le modalità di cui al successivo art.45.

Art. 42: Compostaggio domestico

Il Comune consente e favorisce, attraverso la riduzione della tariffa la pratica corretta del compostaggio domestico di tutta la frazione organica biodegradabile umida-vegetale presente nei rifiuti urbani.

Ogni utente interessato potrà eseguire tale operazione solo ed esclusivamente sulla frazione organica dei rifiuti prodotti dal suo nucleo familiare ed utilizzare i prodotti di risulta solo sul proprio orto, giardino, fioriere, ecc..

Per poter effettuare il compostaggio domestico con l'utilizzo delle diverse metodologie esistenti ed approvate dal Comune (cumulo, buca sul terreno, cassa di compostaggio, compostiera a rete, biocomposter) è necessario che l'Utente si rivolga all'Ufficio Comunale competente per la compilazione della richiesta di adesione e per la stipulazione del Foglio Patti e Condizioni Esecutive, contenente le regole e modalità per lo svolgimento di tale pratica,

A decorrere dalla data di compilazione della richiesta d'adesione e sottoscrizione del Foglio Condizioni, gl'utenti si impegnano ad accettare verifiche e controlli sull'effettiva pratica del compostaggio.

Non potranno comunque essere in alcun modo accettate metodologie di trattamento della Frazione

Organica dei rifiuti che possano recare danno all'ambiente, creare pericoli di ordine igienico-sanitario, esalazioni moleste o qualsiasi altro disagio per la popolazione.

Art. 43: Ecocentro Comunale

Il Comune di Lendinara ha attivato l'apertura di un area attrezzata e custodita denominata ECOCENTRO per la raccolta dei rifiuti conferiti direttamente dalle Utenze Domestiche e Non attivate per il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani nel territorio e, nell'eventualità, per la raccolta di rifiuti di altri Utenti che abbiano preliminarmente stipulato con il Comune apposita Convenzione. L'Ecocentro costituisce un impianto connesso e funzionale con il sistema di raccolta differenziata ed ha come obiettivo quello di recuperare dai rifiuti ai sensi e per gli effetti dei principi stabiliti dal D. Lgs 22/97, nel rispetto della protezione dell'ambiente e della salute. All'interno dell'area prestabilita verranno collocati appositi contenitori in cui gli utenti autorizzati conferiranno i rifiuti indicati all'articolo successivo.

I contenitori indicati dovranno essere sempre mantenuti in perfetta efficienza ed in buon stato di conservazione, allo scopo di garantire l'accoglimento del materiale conferito negli orari d'apertura previsti. Quando i contenitori giungono al riempimento, essi dovranno essere vuotati in funzione delle frequenze di vuotamento stabilite da Capitolato Speciale di Servizio regolante i rapporti fra Comune e gestore del medesimo.

Il materiale dovrà essere raccolto, caricato e trasportato a cura del gestore o ditta individuata dal medesimo presso gli impianti autorizzati allo scopo.

Il materiale trasportato, dovrà essere conforme alle prescrizioni comunicate per esso dall'impianto di destinazione.

Qualora il Gestore del Servizio di asporto dei rifiuti riscontri anomalie nel materiale da spostare (rifiuti estranei, sacchi neri chiusi in mezzo al rifiuto secco riciclabile, ecc.), dovrà avvisare immediatamente l'Ufficio Comunale competente, affinché questi possa eventualmente ispezionare il rifiuto e prendere le necessarie decisioni.

Ulteriori eventuali prestazioni dovranno essere concordate direttamente tra Comune e Gestore del Servizio.

Le modalità di gestione delle aree attrezzate saranno definite dalla ditta di concerto con il Comune.

Previo accordo con l'Amministrazione Comunale, tali aree potranno essere utilizzate dal Gestore in funzione di un migliore svolgimento del servizio di raccolta .

E' facoltà del Comune di affidare la gestione dell'intera area, od anche di singoli servizi o frazioni di rifiuto raccolte, ad altra Ditta, comprendendo con tale accezione anche le associazioni di cittadini, i gruppi di volontariato, le società cooperative, ecc..

Qualora le circostanze speciali e particolari lo richiedano, a seguito di richiesta motivata del Comune, i vari contenitori dovranno essere, svuotati, puliti, ed il materiale trasportato e smaltito entro 48 (quarantotto) ore dalla segnalazione dell'ufficio competente.

Art. 44: Rifiuti conferibili presso l'Ecocentro

Le tipologie di rifiuti conferibili all'Ecocentro sono le seguenti:

- ⇒ rifiuti ingombranti;
- ⇒ beni durevoli;
- ⇒ rifiuti inerti (provenienti da utenze domestiche);
- ⇒ rifiuti verdi (ramaglie, sfalci e potature);
- ⇒ carta e cartone;
- ⇒ Materiale ferroso;
- ⇒ Legno;
- ⇒ Frazione umida;
- ⇒ Batterie esauste (provenienti da utenze domestiche);
- ⇒ Olio minerale (proveniente da utenze domestiche);
- ⇒ Olio vegetale (proveniente da utenze domestiche).

Dovranno essere utilizzate forme idonee di pubblicità per rendere noti i rifiuti conferibili.

Il Comune avrà la facoltà di introdurre ed apportare migliorie al servizio, mediante l'implementazione del numero di contenitori per la raccolta dei rifiuti previsti od anche attraverso l'introduzione di nuove raccolte all'interno dell'Ecocentro.

I rifiuti dovranno essere scaricati negli'appositi contenitori a cura degli'utenti secondo la tipologia prevista per ciascun tipo di contenitore.

Art. 45: Norme d'accesso all'Ecocentro

Il conferimento dei rifiuti all'Ecocentro potrà essere effettuato a cura del singolo cittadino residente nel Comune di Lendinara previa esibizione di documento di identificazione attestante la residenza.

Il conferimento potrà avvenire anche su apposita delega scritta da altro soggetto o trasportatore, debitamente autorizzato dall'Ufficio Comunale competente, solo ed esclusivamente se munito di apposita autorizzazione comunale o pass autorizzativi.

Art. 46: Apertura ed addetto all'Ecocentro

L'apertura dell'ecocentro avviene secondo gl'orari prestabiliti dall'Amministrazione Comunale. Nel caso in cui il giorno previsto per l'apertura dell'impianto coincida con festività di precetto, l'Ecocentro rimarrà chiuso. In tal caso dovrà essere garantita idonea pubblicità tramite avvisi e manifesti.

L'apertura dell'ecocentro avviene a mezzo di apposito addetto designato dall'Amministrazione Comunale negli'orari prestabiliti.

L'addetto all'apertura in servizio dovrà:

- ⇒ provvedere alla compilazione e tenuta del Registro dei rifiuti previsto dalla Legge Regionale 3/2000;
- ⇒ ad istruire ed indirizzare opportunamente gli utenti conferenti;
- ⇒ a vigilare, su disposizioni dell'Ufficio Comunale competente, sulla correttezza dei conferimenti, sia riguardo la qualità dei materiali, sia riguardo ai soggetti che vanno a conferire il rifiuto;
- ⇒ a mantenere l'area ordinata ed efficiente per quanto possibile, segnalando al Comune ed al Gestore del Servizio di svuotamento dei contenitori eventuali anomalie;
- ⇒ informare il Comune ed il Gestore circa le necessità di provvedere allo svuotamento dei contenitori;
- ⇒ a comunicare all'Ufficio eventuali anomalie che dovessero manifestarsi all'interno dell'area;
- ⇒ di indossare idonei indumenti di riconoscimento e mezzi di protezione individuale;
- ⇒ di tenere, in qualità di persona incaricata di pubblico servizio, un comportamento corretto nei confronti degli Utenti;

Art. 47: Campagne di sensibilizzazione e informazione

L'Amministrazione comunale cura, con il coordinamento dell'Ente responsabile del bacino e tramite l'Azienda gestore del servizio, opportune campagne di sensibilizzazione ed incentivazione alla collaborazione dei cittadini. A tal riguardo, il Comune, con il supporto e la collaborazione dell'Ente di Bacino, promuove l'organizzazione di specifiche campagne di informazione sul tema della raccolta differenziata presso le scuole presenti sul territorio, auspicando che ciò rientri nel piano dell'offerta formativa delle scuole.

Annualmente viene distribuito a tutti gli utenti il calendario ecologico riportante le date delle raccolte domiciliari delle diverse frazioni dei rifiuti.

Art. 48: Sanzioni

Fermo restando quanto previsto dal Titolo V del Decreto Legislativo 22/97 e succ. mod. ed integrazioni, le contravvenzioni al presente regolamento, ove non ricorrano illeciti perseguibili penalmente, sono punite con le sanzioni amministrative previste nell'allegato B "Sanzioni", facente parte integrante del presente Regolamento. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689..

E' fatta altresì salva l'applicazione del "Regolamento per la determinazione e applicazione delle sanzioni amministrative per le violazioni ai regolamenti e alle ordinanze".

Le sanzioni debbono essere notificate ai trasgressori dagli addetti alla vigilanza del territorio comunale; se compiute all'interno delle stazioni ecologiche attrezzate, possono essere segnalate dal personale di custodia agli addetti alla vigilanza.

Comportano il deferimento all'autorità giudiziaria i casi di danneggiamento intenzionale (doloso) delle attrezzature della raccolta differenziata.

Modalità particolari per l'applicazione di determinate disposizioni del presente regolamento e/o di normative specifiche in materia di rifiuti, nonché eventuali sanzioni amministrative da comminarsi agli inadempienti, saranno rese note con apposite ordinanze sindacali.

ALLEGATO B - SANZIONI AMMINISTRATIVE

Violazione	Sanzioni in Euro	
	sanzione minima	sanzione Massima
divieto di muovere i contenitori stradali dalla loro sede.	€ 25	€ 250
divieto di introdurre nei contenitori materiali difformi da quelli espressamente indicati.	€ 25	€ 250
divieto di abbandonare materiali e rifiuti di qualsiasi tipo fuori dai contenitori.	€ 25	€ 250
divieto di asportare dai contenitori materiali precedentemente introdotti.	€ 25	€ 250
danneggiare i beni e le attrezzature afferenti al servizio pubblico di Raccolta rifiuti	€ 25	€ 250
intralciare l'attività degli addetti al servizio	€ 25	€ 250
imbrattare il suolo pubblico od adibito ad uso pubblico	€ 25	€ 250
smaltire i rifiuti in forme diverse da quelle previste dalla Legge e dal presente Regolamento	€ 50	€ 500
Deporre qualsiasi rifiuto all'esterno dei punti di raccolta appositamente istituiti. Abbandono e deposito di rifiuto all'esterno e nei pressi dell'Ecocentro	€ 25	€ 250
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree pubbliche o soggette ad uso pubblico	€ 25	€ 250
Contravvenzione all'obbligo di pulizia delle aree private e dei cantieri edili e o simili, compreso lo sfalcio e manutenzione delle piante e dell'erba	€ 25	€ 250
Abbandono o deposito di rifiuti non pericolosi e non ingombranti in area pubblica o privata	€ 25	€ 250
Abbandono o deposito incontrollato di rifiuti pericolosi o ingombranti sul suolo o nel suolo ed immissione degli stessi nelle acque superficiali e sotterranee	€ 103	€ 619
Conferimento di imballaggi terziari al servizio pubblico di raccolta RSU	€ 103	€ 619
Conferimento di rifiuti presso l'Ecocentro da parte di Utenti sprovvisti di autorizzazione	€ 25	€ 250
Scarico all'interno dei contenitori dell'Ecocentro di rifiuti non previsti e non autorizzati	€ 103	€ 619
divieto di accedere alla stazione fuori dagli orari di esercizio agli utenti.	€ 25	€ 250

divieto di asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o di effettuare cernite di materiali senza la debita autorizzazione.	€ 25	€ 250
obbligo di rispettare le disposizioni riportate su apposita tabella affissa all'ingresso della stazione e di attenersi alle più precise indicazioni di comportamento impartite dal custode.	€ 25	€ 250
divieto di esporre materiali difformi da quelli prescritti nelle raccolte a domicilio	€ 25	€ 250
obbligo di rispettare le disposizioni degli addetti al servizio di raccolta con riguardo al conferimento delle specifiche tipologie di materiali, all'orario di esposizione, al luogo e alle modalità di conferimento impartite dall'Amministrazione Comunale.	€ 25	€ 250
obbligo di ridurre convenientemente, ove possibile, i volumi dei rifiuti.	€ 25	€ 250
divieto di conferimento nei contenitori per la raccolta dei rifiuti di materiali accesi, non completamente spenti o tali da danneggiare il contenitore;	€ 25	€ 250
divieto di conferimento di rifiuti pericolosi al servizio pubblico di gestione dei rifiuti (all. A Decreto Legislativo 22/97), diversi da quelli previsti dall'art. 22 del presente Regolamento, per le utenze domestiche;	€ 25	€ 250
divieto di conferimento al servizio pubblico di gestione dei rifiuti, di rifiuti ospedalieri, sanitari, veicoli a motore, non assimilati ai rifiuti urbani.	€ 25	€ 250
Divieto di abbandono di rifiuti durante operazioni di carico e scarico, pulizia aree occupate da esercizi pubblici.	€ 25	€ 250
Divieto di abbandono e conferimento nei contenitori stradali, di rifiuti inerti, provenienti da attività dei cantieri e da utenze domestiche.	€ 25	€ 250
Obbligo pulizia aree private e terreni non edificati	€ 25	€ 250
Divieto, specie nelle zone di campagna di interrimento di qualunque tipo di rifiuto che non siano trasformati in compost.	€ 25	€ 250
Divieto, specie nelle zone di campagna, di incenerimento dei rifiuti, fatti salvi quelli di origine vegetale derivanti dalla normale attività agricola e con le modalità previste dalla vigente normativa.	€ 25	€ 250

- Divieto di conferimento nei cestini stradali, di tutti i materiali recuperabili separatamente, per i quali viene attivata la specifica raccolta differenziata.	€ 25	€ 250
--	------	-------

Art. 49: Entrata in vigore

Il Presente Regolamento, dopo le approvazione di Legge e la pubblicazione all'Albo Pretorio per 10 (dieci) giorni consecutivi, entrerà immediatamente in vigore.

Ogni disposizione locale contraria od incompatibile con il presente Regolamento si intende automaticamente abrogata.